



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Codice di Condotta Professionale

Art. 1

L'Agente Sportivo di Golfisti professionisti ha l'obbligo di svolgere il suo lavoro coscientemente e di comportarsi nella sua attività professionale in modo degno di rispetto e confacente alla sua professione.

Gli è vietato offrire, richiedere o accettare somme di denaro o altra utilità a qualsiasi titolo riconosciute non previste contrattualmente, al fine di ottenere la formalizzazione di un contratto.

Lo stesso, pur non essendo tesserato della FIG, è tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e regolamentari della FIG, del CONI e delle relative Federazioni internazionali.

Art. 2

L'Agente Sportivo di Golfisti professionisti deve attenersi alla verità, alla chiarezza e all'obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con i partner, gli sponsor e altre parti in causa.

Art. 3

L'Agente Sportivo di Golfisti professionisti deve proteggere gli interessi del singolo Golfista professionista rappresentato, con imparzialità e nel rispetto della legge, dei regolamenti sportivi, delle norme del CONI e della FIG, nonché a quelle del diritto italiano, con particolare riferimento a quelle che disciplinano la tutela della salute, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza e alla legalità.

L'Agente Sportivo è tenuto a mantenersi aggiornato sulle eventuali modifiche degli statuti e dei regolamenti inerenti ai circuiti e i tornei professionistici.

È vietato all'Agente Sportivo far valere interessi personali diversi ed estranei rispetto a quelli dell'Atleta o della società rappresentata.

Art. 4

Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori e le altre parti in causa, l'Agente Sportivo di Golfisti professionisti non deve venire meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre i Golfisti professionisti a revocare gli incarichi conferiti a colleghi Agenti Sportivi, anche se ciò non fosse finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali.



Art. 5

L'Agente Sportivo di Golfisti professionisti deve tenere la contabilità prevista dalla legge e rispettare le norme fiscali e tributarie vigenti.

Su richiesta di qualsiasi autorità sportiva che conduca un'inchiesta su casi disciplinari o controversie, L'Agente Sportivo di Golfisti professionisti deve essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinente al caso in questione.

A richiesta dell'assistito, L'Agente Sportivo di Golfisti professionisti deve, senza indugio, documentare i costi e le spese e consegnare documentazione fiscale idonea.

Art. 6

L'Agente Sportivo di Golfisti professionisti deve evitare qualsiasi situazione in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi.

Art. 7

L'Agente Sportivo di Golfisti professionisti nei rapporti con i colleghi deve mantenere una condotta ispirata ai principi di lealtà e correttezza, e rispettare le norme in materia di concorrenza.

Art. 8

L'Agente Sportivo di Golfisti professionisti deve astenersi da pronunciare dichiarazioni lesive nei confronti della FIG, delle Società, dei Golfisti professionisti e degli organismi affiliati.